

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016
673/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE
MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 novembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 134/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 301/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2016/R/eel);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), in data 10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 40435, del 10 dicembre 2012 (di seguito: prima comunicazione ACEA);

- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING, in data 5 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39350, del 11 dicembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 8 luglio 2015, prot. Autorità n. 20695, del 10 luglio 2015 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA), in data 29 ottobre 2015, prot. Autorità n. 32462, del 29 ottobre 2015 – (di seguito: terza comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna, in data 29 gennaio 2016, prot. Autorità n. 3709, del 8 febbraio 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA, in data 5 agosto 2016, prot. Autorità n. 23510, del 23 agosto 2016, (di seguito: quarta comunicazione ACEA);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: DMEG), in data 28 ottobre 2016, prot. Autorità 31076, del 28 ottobre 2016 (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA, in data 4 novembre 2016, prot. Autorità 32091, del 7 novembre 2016 (di seguito: quinta comunicazione ACEA).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l’utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere, all’Autorità, l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell’elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l’Autorità determina, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l’impianto è inserito nell’elenco degli impianti essenziali;
- l’impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2014, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la seconda comunicazione ACEA, ha presentato, all’Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2014 in relazione all’impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l’impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2014, con la deliberazione 635/2013/R/eel;

- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione ACEA, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2014, in relazione all'impianto di Montemartini; con la quinta comunicazione ACEA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ACEA ENERGIA, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 612/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, ivi inclusa ACEA ENERGIA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ACEA ENERGIA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 635/2013/R/eel prescrive che, annualmente, ACEA giustifichi in modo dettagliato - fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili - eventuali incrementi del valore di ciascuna voce dei costi fissi *ex* comma 65.13, lettere a) e b), rispetto al corrispondente importo indicato nell'istanza per l'ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 di cui alla prima comunicazione ACEA;
- per la parte dei costi fissi relativa alla quota di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito, è stato rilevato uno scostamento tra l'importo indicato con la prima comunicazione ACEA e il corrispondente valore riportato nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2014 (terza comunicazione ACEA);
- dalle informazioni integrative fornite con la quinta comunicazione ACEA a seguito di lettera DMEG, è emerso che detta società ha effettuato investimenti ulteriori rispetto a quanto riportato nella prima comunicazione ACEA e che tali investimenti hanno riguardato cespiti entrati in esercizio anche in anni precedenti al 2014 (di seguito: cespiti aggiuntivi).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 575/2014/R/eel definisce l'importo del Corrispettivo per gli anni 2010 e 2011 con riferimento all'impianto Montemartini;
- il Corrispettivo per gli anni 2010 e 2011, di cui alla deliberazione 575/2014/R/eel, è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, dei corrispettivi per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva precedentemente calcolati da Terna ai sensi dell'articolo 36 della deliberazione 48/04;
- ai sensi della deliberazione 134/2016/R/eel, Terna ha rideterminato l'importo del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione 48/04 (di seguito: ulteriore corrispettivo) per gli anni 2010 e 2011;
- con la quarta comunicazione ACEA, l'omonima società ha presentato istanza per la rideterminazione del Corrispettivo per gli anni 2010 e 2011, in ragione dei differenti importi relativi ai corrispettivi di remunerazione per la capacità produttiva di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da ACEA ENERGIA con la terza comunicazione ACEA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, alla quota di ammortamento e remunerazione del capitale investito, alla componente dei costi fissi operativi relativa alle spese generali e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:

- i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- l'acconto del Corrispettivo, *ex* deliberazione 612/2015/R/eel;
- i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- includere tra i ricavi riconosciuti rilevanti per la determinazione del Corrispettivo l'importo indicato da ACEA ENERGIA alla voce "altri ricavi e proventi";
- per la parte dei costi fissi relativa alla quota di ammortamento e remunerazione del capitale investito, riconoscere un importo differente rispetto a quanto indicato nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2014, per considerare gli effetti dell'applicazione, ai cespiti elencati nella quinta comunicazione ACEA, del combinato disposto del comma 65.15 e delle prescrizioni contenute nella deliberazione 635/2013/R/eel;
- in relazione alle spese generali, riconoscere un importo inferiore rispetto a quanto indicato nell'istanza di reintegrazione, alla luce delle precisazioni fornite da ACEA ENERGIA con la quinta comunicazione ACEA;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- alla luce delle informazioni integrative contenute nella quinta comunicazione ACEA, rideterminare - in luogo dell'importo definito con la deliberazione 301/2016/R/eel - la riduzione del costo storico del capitale investito *stranded*, al fine di rendere la citata riduzione coerente con le disposizioni della deliberazione 635/2013/R/eel.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che, con riferimento all'impianto Montemartini, Terna riconosca ad ACEA ENERGIA i conguagli dei Corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 che derivano, per ciascun anno, dalla differenza tra il valore dell'ulteriore corrispettivo determinato da Terna ai sensi della deliberazione 134/2016/R/eel e il corrispondente valore applicato ai fini del calcolo del Corrispettivo indicato nella deliberazione 575/2014/R/eel

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di ridurre, a decorrere dall'anno 2013 incluso, il costo storico del capitale investito *stranded* dell'importo indicato nell'Allegato A;

3. di prevedere che, con riferimento all'impianto Montemartini, Terna riconosca ad ACEA ENERGIA i conguagli dei Corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 che derivano, per ciascun anno, dalla differenza tra il valore dell'ulteriore corrispettivo determinato da Terna ai sensi della deliberazione 134/2016/R/eel e il corrispondente valore applicato ai fini del calcolo del Corrispettivo indicato nella deliberazione 575/2014/R/eel;
4. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 dicembre 2016 e alle disposizioni di cui al punto 3 entro il mese successivo alla data in cui ACEA ENERGIA pagherà integralmente a Terna i conguagli *ex* deliberazione 134/2016/R/eel;
5. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ACEA ENERGIA;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni